

SENT.N. 53/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica rappresentata dal cons.

Anna Bombino

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 79080/PM,

presentato dal sig. XX nato a omissis

il omissis, C.F. omissis, residente a

omissis, nella via omissis,

piano omissis , elettivamente domiciliato in Noto (SR), via

G. Puccini n.70, presso lo studio dell'Avv. Paolo

Albanese;

contro l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza

Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici – Sede

territoriale di Latina, in persona del dirigente pro

tempore, con sede in Via Cesare Battisti, 52 – 04100

LATINA, non costituito;

Per l'ottemperanza del giudicato di cui alla sentenza

n. 89/2021 e dell'ordinanza n. 72/2021 entrambe del

18.1.2021 di questa Sezione giurisdizionale;

Vista l'istanza depositata il 26.7.2023 in Segreteria

dichiarativa dell'estinzione del giudizio;

Uditi alla udienza del 7 febbraio 2024, con

l'assistenza del segretario dott. Federica Sperapani,

il relatore Anna Bombino, assenti le parti;

#### FATTO E DIRITTO

La presente decisione viene assunta in forma

semplificata ai sensi dell'art. 167, comma 4 del

c.g.c..

Con ricorso depositato in data 30.7.2021, il

ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al giudicato di

cui alla sentenza di questa Sezione giurisdizionale

n.89/21 (RG.77772), depositata l'8.2.2021, notificata

a controparte unitamente alla ordinanza di correzione

n.72/21 il 21.4.2021, divenuta definitiva il

21.6.2021, con la quale è stato riconosciuto il

diritto del ricorrente all'applicazione

dell'aliquota di cui all'art. 54 T.U. con conseguente

riliquidazione del trattamento di pensione e

pagamento delle somme spettanti, oltre accessori di

legge.

Con istanza, depositata in data 26.7.2023, il

Difensore ha dichiarato quanto segue: "...stante

l'avvenuta esecuzione della sentenza in favore

dell'odierno ricorrente, la scrivente difesa, chiede

che l'Ill.mo Giudice adito Voglia dichiarare

l'estinzione del presente giudizio per cessata

materia del contendere”.

Alla udienza odierna la causa è passata in decisione

senza la discussione orale con lettura del

dispositivo.

Constatato che non risulta agli atti alcuna ricevuta

di notifica del ricorso depositato e del decreto di

fissazione udienza, come è invece previsto dall'art.

155, commi 3 e 5-bis del c.g.c.

La rilevata omissione (anche alla luce della mancata

costituzione in giudizio del resistente) comporta la

mancata instaurazione del contraddittorio e si

aggiunge alla dichiarazione di estinzione del

giudizio per cessata materia del contendere nel

determinare l'improcedibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la

Regione Lazio– Giudice Monocratico delle Pensioni,

definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso

improcedibile.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di

competenza.

Così deciso nella camera di consiglio del 7 febbraio

2024

IL GIUDICE

Anna Bombino

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 08.02.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA